



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Civitavecchia

Ordinanza

Disciplina della sicurezza della navigazione e delle attività connesse che si svolgono nel porto storico di Civitavecchia

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTI** gli articoli 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 e 77 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte prima)
- VISTA** la Legge 28/01/1994, n. 84 e ss.mm.ii., recante "Norme sul riordino della legislazione in materia portuale";
- VISTO** il D.Lgs n. 171 in data 18/07/2005 e ss.mm.ii., recante "Codice della nautica da diporto";
- VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n.1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima, Ed. 2021, Rev. 2, approvata con D.M. n. 299 in data 02 dicembre 2024;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 14/2003, emessa in data 31/03/2003 e ss.mm.ii, con la quale è stato approvato il "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 150/2016 in data 04/10/2016, con la quale è stata disposta la destinazione ad uso pubblico per l'ormeggio delle unità da diporto delle banchine n. 6 (Michelangelo) e n. 7 (Guglielmotti) del porto storico di Civitavecchia;
- VISTI** il Decreto in data 27.03.2025 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di obbligatorietà per il servizio di pilotaggio nel porto di Civitavecchia;
- VISTO** il Decreto in data 27.03.2025 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di obbligatorietà per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Civitavecchia;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 40/2025 in data 23.04.2025, recante disposizioni per *"Ormeggio unità da diporto alle banchine n. 6 (Michelangelo) e n. 7 (Guglielmotti) del porto storico di Civitavecchia"*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 16/2026 in data 17.02.2026, recante *"Modifica delle zone di ancoraggio e dello schema di separazione del traffico. Disposizioni per l'atterraggio e l'uscita dal porto di Civitavecchia"*;

- VISTO** il foglio prot. n. 8165 in data 11.06.2026 dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, con il quale vengono forniti elementi di informazione in merito alle attuali dimensioni – ampiezza e quote di fondale – dell'imboccatura del porto storico, nonché all'installazione dei segnalamenti di cui alla Prescrizione di segnalamento marittimo n. 174/25/NA in data 18.12.2025 della Direzione Fari e Segnalamenti del Comando Logistico della M.M.;
- VISTI** gli esiti delle riunioni in data 03.06.2026 e 11.06.2026;
- RITENUTO** necessario stabilire, in via sperimentale, disposizioni che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, disciplinino la sicurezza della navigazione e delle attività connesse che si svolgono nel porto storico di Civitavecchia;

ORDINA

Capo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Generalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza disciplinano, per le finalità di specifica competenza dell'Autorità Marittima la navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti ed interne al porto storico di Civitavecchia, come da allegato stralcio cartografico (***Allegato 1***) e si applicano a tutti i fruitori del bacino portuale che, a qualunque titolo, vi accedano.
2. Le presenti norme, motivate anche dalle condizioni idrografiche, morfologiche ed organizzative del porto, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento, nonché ai provvedimenti di “*Disciplina regolamentare degli ormeggi*”, adottati dall'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.
3. È fatta salva la facoltà del Comandante del porto di derogare temporaneamente alle prescrizioni della presente ordinanza, secondo particolari esigenze del momento a garanzia e salvaguardia della sicurezza della navigazione e portuale, dell'ambiente e della vita umana in mare.

Capo II – Zona di ancoraggio e di sicurezza, canale di accesso, acque del porto storico. Disciplina della navigazione

Articolo 2

Zona di ancoraggio e di sicurezza, canale d'accesso, acque del porto storico

Zona di ancoraggio

1. All'interno della rada di Civitavecchia, per la sosta e l'ancoraggio delle unità navali dirette al porto storico, si deve fare riferimento alla zona di ancoraggio **Zona “A”** individuata dall'Ordinanza n. 16/2026 richiamata in premessa, nonché alle disposizioni, obblighi e divieti dalla stessa stabilite.

Zona di sicurezza

2. Definiscono la zona di sicurezza per l'ingresso e l'uscita delle unità dirette al porto storico le acque della rada comprese tra le congiungenti i punti:
 - a) Imboccatura Ovest - segnalamento fisso posizionato sulla testata della diga foranea (Fanale rosso) nel punto di coordinate geografiche Lat. 42° 5.185'N – Long. 011° 47.320'E;

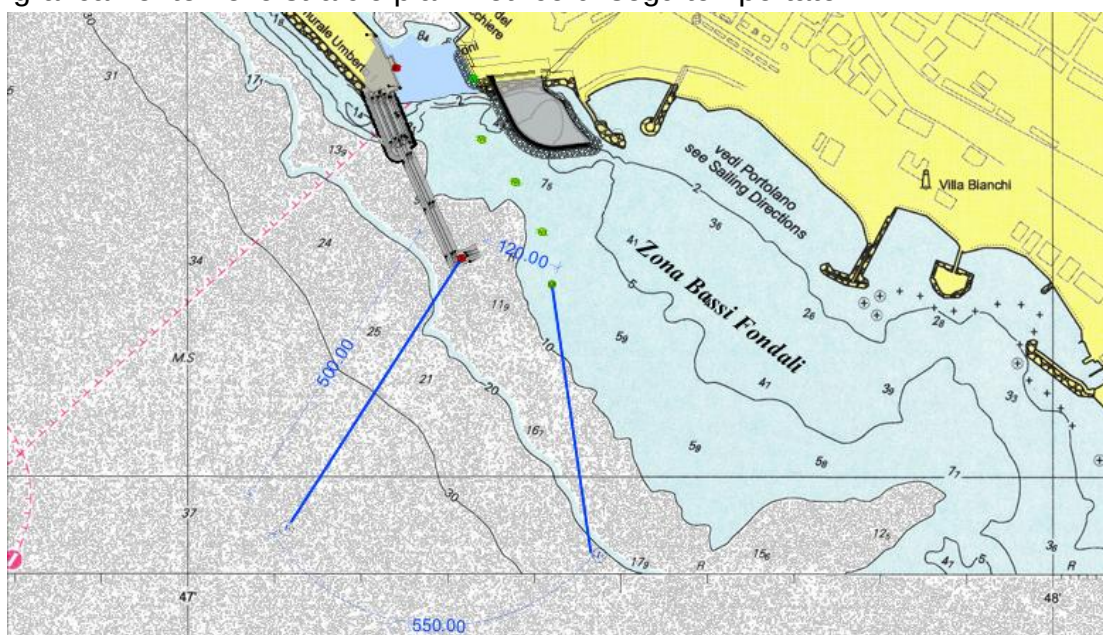
- b) Imboccatura Est – segnalamento galleggiante (Boa luminosa verde) posizionato nel punto di coordinate geografiche Lat. 42° 05.163' N – Long. 011° 47.425' E;
- c) Rv 215° dall'imboccatura Ovest - distanza 0.270 mg (500 mt), corrispondente al punto di coordinate Lat. 42° 4.958' N – Long. 11° 47.123' E;
- d) Rilevamento 170° dall'imboccatura Est - distanza 0.270 mg (500 mt), corrispondente al punto di coordinate Lat. 42° 4.929' N – Long. 11° 47.468' E.

Canale di accesso

3. Definiscono il canale di accesso le acque della rada comprese tra le congiungenti i punti:
 - a) Lato Ovest – tratto compreso tra il fanale rosso posizionato sulla testata della diga foranea nel punto di coordinate geografiche Lat. 42° 5.185' N – Long. 011° 47.320' E e il fanale rosso posizionato all'imboccatura del porto storico nel punto di coordinate geografiche Lat. 42° 5.349' N – Long. 011° 47.245' E;
 - b) Lato Est - tratto compreso tra il primo Segnalamento galleggiante - Boa luminosa verde posizionata nel punto di coordinate geografiche Lat. 42° 05.163' N – Long. 011° 47.425' E e il fanale verde posizionato all'imboccatura del porto storico nel punto di coordinate geografiche Lat. 42° 5.340' N – Long. 011° 47.334' E.

Acque porto storico

4. Definiscono le acque del porto storico quelle situate all'interno
 - a) dell'imboccatura Ovest - segnalamento fisso (fanale rosso) posizionato all'imboccatura del porto storico nel punto di coordinate geografiche Lat. 42° 5.349' N – Long. 011° 47.245' E;
 - b) dell'imboccatura Est – segnalamento fisso (fanale verde) posizionato all'imboccatura del porto storico nel punto di coordinate geografiche Lat. 42° 5.340' N – Long. 011° 47.334' E.
5. Le acque del porto storico identificano, ai fini della sicurezza della navigazione, l'ambito portuale, costituendo le acque dove transitano ed accostano le unità navali adibite ad attività commerciali (traffico passeggeri, servizi portuali e pesca) e diportistiche.
6. La zona di sicurezza, il canale di accesso e le acque del porto storico sono evidenziati graficamente nello stralcio planimetrico di seguito riportato.



Articolo 4

Navigazione nella zona di sicurezza

1. Le unità navali in entrata o in uscita dal porto storico devono navigare all'interno della zona di sicurezza mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo in dislocamento e con una velocità minima di sicurezza.
2. Nella zona di sicurezza sono vietati:
 - a) la sosta e l'ancoraggio;
 - b) la pesca, la balneazione, le attività subacquee ed ogni altra attività che possa intralciare la navigazione o pregiudicare la sicurezza dell'approdo, ad eccezione di eventuali attività appositamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
 - c) ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita.

Articolo 5

Navigazione nel canale di accesso

1. Il transito delle unità navali lungo il canale d'accesso deve avvenire a senso unico alternato, mantenendo il centro del canale a debita distanza dai 2 fronti di lavoro, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo in dislocamento, con una velocità minima di sicurezza e limitando al massimo la generazione di moto ondoso
2. Le unità navali dirette al porto storico, prima di attraversare il canale di accesso, dovranno dare la precedenza alle unità in uscita. In ogni caso, i mezzi navali ad uso governativo, quelli dei servizi tecnico-nautici e dei servizi portuali, in uscita dal porto storico, hanno la precedenza su tutte le restanti unità navali in uscita/ingresso.
3. Nel canale di accesso sono vietati:
 - a) la sosta e l'ancoraggio;
 - b) la pesca, la balneazione, le attività subacquee ed ogni altra attività che possa intralciare la navigazione o pregiudicare la sicurezza dell'approdo ad eccezione di eventuali attività appositamente autorizzate dal Comandante del Porto;
 - c) ogni altra navigazione con rotte non dirette in ingresso/uscita.

Articolo 6

Limiti operativi delle unità navali stanziali in ingresso nelle acque del porto storico

1. Considerato che, sino al completamento dei lavori di apertura del porto storico, la larghezza dell'imboccatura è di circa 30 metri ed il fondale ha una profondità di circa 5 metri, a partire dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza prevista per il giorno 19.06.2026, l'ingresso e l'uscita in sicurezza **sono consentiti unicamente alle unità navali stanziali, ormeggiate presso il porto storico** e, comunque, alle unità di lunghezza non superiore ai 50 metri, di larghezza massima pari ai 10 metri, nonchè con un pescaggio che tenga conto della predetta quota di fondale e delle disposizioni di seguito indicate;
2. Tutte le unità in transito devono:
 - procedere alla minima velocità di governo attendendo il completo sgombero dell'imboccatura qualora già impegnata da altra unità in ingresso/uscita;
 - prestare la massima attenzione all'eventuale presenza di moto ondoso e/o di fenomeni di risacca che possano ridurre l'altezza dei fondali e, più in generale, alle condizioni meteo-marine presenti in zona;
 - manovrare osservando tutte le norme suggerite dalla buona perizia marinaresca e navigare quanto più possibile al centro dell'imboccatura;

- procedere, compatibilmente con il proprio pescaggio e con l'altezza dei fondali, con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo navale.

Articolo 7

Transito e manovre di ormeggio e disormeggio nelle acque del porto storico

1. L'accosto e l'ormeggio delle unità navali nelle acque del porto storico sono consentiti presso banchine e pontili idonei a riceverle, in funzione di fondali e di attrezzature adeguate.
Devono essere rispettate le destinazioni d'uso stabilite dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.
2. La navigazione nell'ambito del porto storico deve essere condotta come segue:
 - in relazione alle condizioni meteo marine presenti in zona ed alle caratteristiche strutturali dell'unità navale, alla minima velocità possibile e con la massima cautela per garantire la sicurezza della navigazione, evitando di generare moto ondoso e abbordi. Restano fermi i limiti di velocità stabiliti dall'Ordinanza n. 14/2003, emessa in data 31/03/2003, recante il Regolamento di sicurezza del porto;
 - procedendo in modo da poter essere arrestate entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento;
 - utilizzando i previsti segnali acustici, in particolare nei casi di scarsa visibilità;
 - mantenendo l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 14 in VHF/FM, se l'unità navale è provvista di apparato;
 - prestando la massima attenzione alle unità navali in movimento e alle eventuali indicazioni ricevute dall'Autorità Marittima ovvero dai concessionari di banchine e pontili;
 - manovrando in ogni circostanza con la massima prudenza.
3. Nelle acque del porto storico sono vietati:
 - a) la sosta (in punti diversi da pontili, banchine e campo boe) e l'ancoraggio nelle zone non previste;
 - b) qualsiasi tipo di attività marittima e subacquea, la balneazione, l'addestramento e l'attività di sci nautico, di windsurf o di kite-surf, jetlev-flyer o assimilabili;
 - c) l'utilizzo di acquascooter (se non in dislocamento, a velocità non superiore a 4 nodi e limitatamente alle rotte da tenere da e per i punti d'ormeggio), di canoe e di qualsiasi altro natante da spiaggia;
 - d) la navigazione a vela;
4. All'interno delle acque del porto storico è vietato, altresì, il sorpasso tra unità procedenti nello stesso senso di marcia.

Capo III – Assegnazioni degli ormeggi, obblighi e divieti

Articolo 8

Assegnazione ormeggi

1. L'ormeggio e l'accosto, presso le banchine pubbliche non in concessione è subordinato, previo parere dell'Autorità Marittima e dei servizi tecnico/nautici per gli aspetti di rispettiva competenza, al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mar Tirreno centro Settentrionale.

2. L'autorizzazione definisce le prescrizioni tecniche dell'ormeggio ai soggetti cui è rivolto ed individua spazi e fasce orarie in cui le banchine potranno essere utilizzate.
3. Le unità autorizzate, prima di raggiungere le ostruzioni portuali in ingresso, hanno l'obbligo richiedere la conferma dell'ormeggio alla citata Autorità di Sistema Portuale, nonché di comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia, via VHF sui canali 16/11, i seguenti dati:
 - Nominativo dell'unità;
 - Numero del nulla-osta concesso;
 - Orario d'ingresso;
 - Banchina assegnata.

Inoltre, le unità in ingresso/uscita dal porto storico devono prestare ascolto sul canale 14 VHF destinato alle comunicazioni con i servizi tecnico-nautici e portuali allo scopo di garantire lo svolgimento in sicurezza delle manovre in occasione dell'impiego dei predetti servizi tecnico-nautici.

4. In ogni caso, resta in capo ai comandanti/conducenti delle unità navali valutare l'accesso e la sosta della propria unità secondo le caratteristiche dell'ormeggio e delle condizioni meteomarine in essere e/o previste.
5. Le unità da diporto che intendono ormeggiare presso i tratti di banchina o pontili in concessione devono richiedere l'accosto al solo soggetto concessionario, il quale è tenuto a mantenere un apposito registro riportante gli elementi identificativi dei propri clienti e delle relative unità navali, anche se in transito.
6. Le unità navali da pesca facenti base logistica ed operativa nella Darsena Romana e le unità da pesca non stanziali devono ormeggiare ed eseguire le operazioni commerciali presso i tratti di banchina loro assegnati dall'Autorità di Sistema Portuale.

Le suddette unità navali da pesca che intendono ormeggiare ed eseguire operazioni commerciali presso altri tratti di banchina, ovvero quelle non stanziali che intendono eseguire operazioni commerciali presso il porto storico, devono richiedere ed ottenere l'autorizzazione dalla locale Autorità di Sistema Portuale.

7. In orario notturno sono vietate le operazioni di ormeggio/disormeggio delle unità da diporto presso il campo boe ubicato tra la banchina n. 6 (Michelangelo) e la banchina n. 7 (Guglielmotti) di cui all'art. 1 dell'Ordinanza n. 40/2025 richiamata in premessa. Fatti salvi casi di emergenza e/o improcrastinabili esigenze, oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Marittima e dei servizi tecnico-nautici per gli aspetti di rispettiva competenza, le unità da diporto in arrivo in orario notturno potranno stazionare temporaneamente presso altre banchine del porto storico, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ed effettuare il successivo ormeggio alle boe in orario diurno.

Le predette disposizioni resteranno valide in attesa della realizzazione di un impianto di illuminazione adeguato del campo boe.

8. Al Comandante del porto è riservata la facoltà di modificare temporaneamente la destinazione degli ormeggi in ragione di particolari esigenze contingenti o di forza maggiore, per la sicurezza della navigazione, degli ormeggi, delle unità e delle operazioni portuali, nonché, per il soddisfacimento di prioritari interessi pubblici.
9. Sono esonerate dalla richiesta preventiva di autorizzazione/nulla-osta le unità navali militari e di altre Amministrazioni dello Stato che, per preminenti ragioni di sicurezza della navigazione o portuale, e senza pregiudizio per le attività espletate devono, in ogni caso, comunicare al Comandante del porto con qualsiasi mezzo eventuali necessità di ormeggio nel porto storico di Civitavecchia.

Articolo 9

Obblighi durante la sosta nel porto storico

1. Fatte salve le disposizioni in materia di bunkeraggio contenute nell'Ordinanza n. 14/2003 richiamata in premessa, nelle more della realizzazione di un distributore fisso in banchina, tenuto conto delle disposizioni vigenti, eventuali modalità diverse di rifornimento nel porto storico verranno valutate di volta in volta.
2. Durante la sosta nel porto storico, le unità navali ed i relativi proprietari/possessori/armatori devono rispettare le prescrizioni stabilite all'art. 4 dell'Ordinanza n. 40/2025 richiamata in premessa.

Articolo 10

Obblighi del comandante di unità navali

1. È fatto obbligo al comandante di unità navale di adottare, in ambito portuale, ogni misura atta a garantire la sicurezza delle persone trasportate, in banchina ed a bordo, prima, durante e dopo l'imbarco e/o lo sbarco assicurandone, al contempo, l'ordinato afflusso e deflusso.
2. I comandanti/conducenti, responsabili della sicurezza delle persone trasportate durante l'afflusso/deflusso in banchina ed a terra, devono, con proprio personale o con quello appositamente destinato ai suddetti servizi:
 - a) organizzare l'afflusso/deflusso delle persone che devono imbarcare/sbarcare in maniera da prevenire pericoli di incidente;
 - b) organizzare e regolare l'eventuale sosta in banchina delle persone trasportate, limitandola al tempo necessario per il loro imbarco/sbarco;
 - c) evitare che stazionino persone sulle passerelle;
 - d) mantenere, nei pressi della passerella d'imbarco ovvero della scaletta laterale d'imbarco, idoneo personale, fornito di indumento/elemento identificativo, incaricato di:
 - instradare le persone trasportate;
 - istruire e guidare le persone trasportate durante il transito sulla passerella;
 - accertare che non imbarchi personale estraneo privo di titolo di trasporto e/o non autorizzato;
 - e) disporre in banchina, nei pressi dell'unità navale, almeno n. 1 salvagente anulare munito di sagola galleggiante di 30 metri.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 11

Responsabilità

1. L'Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni derivanti da avverse condizioni meteo-marine, da deficienze di ormeggio o da qualsiasi altra causa, alle unità navali ormeggiate o in sosta lungo i tratti di banchine del porto storico. Di detti danni risponderanno direttamente, fatti salvi i casi di colpa e/o dolo altrui, anche verso terzi, i proprietari delle stesse unità navali.

Art. 12

Divieti

1. Oltre ai divieti previsti con apposite disposizioni di legge, regolamenti o in apposite Ordinanze e, in particolare, dall'Ordinanza 14/2003 citata in premessa, è vietato:
 - a) gettare in mare rifiuti, oli, nafta e qualsiasi materiale che comunque possa inquinare lo specchio acqueo;

- b) ingombrare le banchine ed i pontili con reti, materiali vari, rifiuti e simili che possono creare intralcio all'ormeggio nonché alle operazioni portuali in genere;
- c) esercitare qualsiasi attività di pesca dalle banchine non espressamente autorizzate per l'esercizio di tale attività e nello specchio acqueo portuale, nonché dall'area retrostante l'antemurale, ovvero ogni attività che possa interferire con l'operatività portuale e con il sicuro prosieguo delle attività portuali in genere;
- d) praticare l'attività di scuola nautica od altre attività nell'ambito del porto storico;
- e) l'uso di saponi, shampoo o prodotti simili per la pulizia della unità nonché qualsiasi tipo di lavaggio con getti d'acqua a pressione.

Articolo 13

Disposizioni sanzionatorie

- 1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.
- 2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli, 1161, 1164, 1174, 1231 del Cod. Nav. e dalle norme sanzionatorie stabilite dal Titolo V del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e succ. mod. int., , salvo che il fatto costituisca diverso illecito penale e/o amministrativo.

Articolo 14

Disposizioni complementari e finali

- 1. La presente Ordinanza entra in vigore **in data 19.06.2026** ed abroga ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con la presente.
- 2. La pubblicità verrà assicurata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it .



Il Comandante

C.V. (CP) Cosimo NICASTRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

